



COMUNE DI AULLA

(Prov.MS.)

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Sommario

PREMESSA.....	3
1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni.....	9
1.1 Le entrate	9
Imposta municipale propria	10
Tassa sui rifiuti (TARI)	11
Addizionale comunale all'irpef	12
Canone unico patrimoniale e canone unico mercatale.....	12
Proventi del recupero dell'evasione tributaria.....	13
Entrate da trasferimenti correnti	15
Entrate extratributarie	17
1.2 Le spese	17
Fondo crediti di dubbia esigibilità	19
Fondi di riserva	21
Fondo di garanzia debiti commerciali	22
Accantonamenti per passività potenziali.....	24
Fondo perdite società partecipate	24
Fondo rischi contenzioso.....	26
Entrate e spese non ricorrenti	26
2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi	27
3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili.....	31
4. Interventi per investimenti di importo inferiore a € 150.000,00.....	32
5. Interventi finanziati da mutui.	32
6. Entrate da proventi delle concessioni edilizie.	33
7. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.	34
8. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.....	34
9. Elenco dei propri enti e organismi strumentali.	34
10. Saldo di finanza pubblica	37
11. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio	37

PREMESSA

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il bilancio di previsione 2025-2027 è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Nella redazione del Bilancio 2025-2027 si è tenuto conto dell'attuale contesto normativo definito dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) e dal disegno di legge del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 che è stato presentato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 15 ottobre, avviando l'iter di approvazione parlamentare.

Con il DDL Bilancio 2025 si dà attuazione al programma di rientro dal deficit e, al tempo stesso, si imposta il nuovo patto di stabilità europeo (la "nuova governance"), i cui tratti essenziali sono rappresentati nel *Piano strutturale di bilancio (PSB)* approvato lo scorso 27 settembre.

Nel testo del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2025-2027, si segnalano i seguenti contenuti di interesse dei Comuni che incidono sulla finanza locale:

(contenuti e dati desunti da nota di lettura Anci)

Accentuazione dei vincoli alla spesa corrente degli enti locali.

I nuovi vincoli agiscono attraverso un meccanismo meno invasivo dei tagli già introdotti lo scorso anno, ma comunque additivo e particolarmente incidente sugli enti in disavanzo.

La tabella seguente sintetizza le riduzioni di parte corrente in vigore tra il 2025 e il 2029, per effetto di leggi precedenti (in particolare la Legge di bilancio 2024, che comprende anche il contributo generalizzato da regolazione fondi Covid) e del DDL Bilancio 2025.

Si sottolinea come, per gli anni 2025-2029, il taglio previsto ha la forma di accantonamento di parte corrente non spendibile, che potrà essere utilizzato l'anno successivo per il finanziamento di investimenti, o per il maggior ripiano di disavanzi (in caso di disavanzo).

TAGLI DI PARTECORRENTE

TAGLI DI PARTECORRENTE	L. Bilancio24 (L.213/23, co533)	DDL Bilancio 2025 (art. 104)	Totale tagli correnti (**)
2025	300.000.000	130.000.000	430.000.000
2026	200.000.000	260.000.000	460.000.000
2027	200.000.000	260.000.000	460.000.000
2028	200.000.000	260.000.000	460.000.000
2029	-	440.000.000	440.000.000
contributo da regolazione fondi Covid (co 508) 2025-28	- 160.392.624	-	-160.392.624
Totale 2025-29	739.607.376	1.350.000.000	2.089.607.376

Le riduzioni dei contributi statali agli investimenti locali

Il DDL Bilancio 2025 prevede inoltre numerose riduzioni di fondi destinati al finanziamento di investimenti dei Comuni (art. 104). Le riduzioni sono più accentuate negli anni successivi a quelli di svolgimento del PNRR, dal 2028 in poi.

La tabella seguente riporta le linee di finanziamento oggetto delle riduzioni per ciascuno degli anni 2025-29 e per il totale 2030-37.

TAGLI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

art. 104 ddl Bilancio 2025		2025	2026	2027	2028	2029	totale 25-29	totale 30-37	totale 25-37
comma 13	Opere medie (co. 139 l. 145/18)				200	200	400	200	600
comma 14	Contributi regionali obbligatori (co 134, quota comuni)			213,2	213,2	213,2	639,5	1.024,10	1.663,60
comma 15	Piccoli Comuni (art. 30, co 14-bis, dl 34/19)	115,5	139,5	113,5	139,5	139,5	647,5	1.175,50	1.823,00
co 16 lett a)	Rigener urbana (co 42 l. 160)			200	200	200	600	200	800
co 16 lett b)	Contr. Progettazione (co 51, l. 160/19)	200	100	100	100	100	600	200	800
co 17	PINQUA (co 443, l. 160/19)					53,03	53	215,1	268,1
co 18	Piccole opere fase 2 (co 44 l. 160/19)					140	140	2.000,00	2.140,00
co 19 lett a)	Supporto enti sciolti per mafia (co 277, l. 205/17)	5	5	5	5	5	25	40	65
co 19 lett b)	Fondo progettazione MIT (2018-30, azzerato 25-27)	29,9	30	30			89,9	-	89,9
Totali		350,4	274,5	661,7	857,7	1050,73	3.194,90	5.054,70	8.249,60

Si deve, in particolare segnalare l'azzeramento di interi programmi di intervento, specie quelli relativi agli enti di minore dimensione (art. 30, co 14-bis, del dl 34/2019, co 44, l. 160/2019).

Contributi di parte corrente

Il DDL Bilancio comprende alcuni interventi di sostegno alle spese dei Comuni.

È previsto un incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per 56 mln., incrementali annui dal 2025 al 2030, che permetterà di contenere il "taglio perequativo" subito da quasi 4 mila Comuni.

L'incremento di 120 mln. previsto per il Fondo TPL (art. 97) beneficerà in quota parte gli enti locali che esercitano le funzioni di trasporto pubblico locale, in misura comunque di molto inferiore agli effetti dell'inflazione.

Le Città metropolitane e le Province sono poi beneficiarie da un'anticipazione di erogazione di risorse già stanziata dalla legge di bilancio per il 2022, pari a 50 mln. annui dal 2025 al 2030, a parità di importo a regime (600 mln. di euro dal 2031).

Personale (art. 110)

La norma di controllo della dinamica del personale prevede il limite alla copertura del turn over al 75% nell'anno 2025 per le assunzioni a tempo indeterminato per tutti gli enti locali con più di 20 dipendenti di ruolo in servizio. La percentuale è portata al 100% per il 2026.

Da un primo e approssimativo calcolo sarebbero circa 3 mila gli Enti rientranti nell'ambito soggettivo della disposizione e con alcuni effetti paradossali, dentro un Comparto che già vede una continua contrazione del personale in servizio e che, proprio con la regola della sostenibilità finanziaria, a partire dal 2020, ha


faticosamente introdotto un principio virtuoso di governo della spesa per assunzioni di personale diametralmente opposto rispetto alla logica del taglio orizzontale e indifferenziato.

Trattasi dunque di una sovrapposizione della regola della cd sostenibilità finanziaria per il calcolo delle capacità assunzionali di Comuni e Città Metropolitane (introdotta solo 4 anni fa) con quella del turn over parziale che mette a rischio:

- le programmazioni triennali dei fabbisogni di personale già approvate e in corso di attuazione, anche con procedure concorsuali già avviate;
- i processi di mobilità tra enti in quanto gli effetti finanziari degli stessi sarebbero diversi a seconda del regime assunzionale di Comuni e Città Metropolitane di provenienza e di destinazione.

L'andamento del personale comunale negli ultimi 15 anni è riportato nella figura seguente.

*Numero di dipendenti (a tempo determinato e indeterminato) dei
Comuni italiani.
Anni 2007-2022*



Fonte: RGS-SICO Personale della PA 2007-2022

Si segnalano, inoltre, i seguenti contenuti di interesse dei Comuni anche per l'annualità 2024 e successive, previsti della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (Legge di bilancio 2023) e dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024).

Riorganizzazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC).

Le risorse aggiuntive vincolate al miglioramento di servizi di rilevanza sociale (Asili nido, Servizi sociali e Trasporto scolastico studenti con disabilità) sono scorporate dal FSC e inserite nel nuovo "Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi". In parziale ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 71/2023, sono inoltre aboliti gli obblighi di restituzione allo Stato dei fondi aggiuntivi in caso di mancato raggiungimento

degli obiettivi di servizio annuali.

Nelle intenzioni della norma, dopo il periodo di avvio e di raggiungimento a regime delle erogazioni aggiuntive e vincolate, tra il 2029 e il 2031 tali risorse rientreranno nel perimetro del FSC per concorrere all'obbligatorio mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), nei rispettivi campi di attività.

La norma agisce a parità di risorse complessivamente assegnate al comparto e presenta notevoli problematiche applicative, dall'esatta individuazione delle risorse aggiuntive sui servizi sociali (fondi in realtà assegnati a tutti i Comuni), su cui non c'è ancora un sistema di LEP ben definito, all'imperfetta definizione del "grado di copertura LEP" per gli asili nido e per il trasporto studenti con disabilità.

Spending review.

Rientrano nella legislazione, dopo sette anni, dispositivi di taglio di risorse a carico degli enti territoriali. La norma prevede tra il 2024 e il 2028 un taglio di 200 milioni annui a carico dei Comuni e di 50 milioni annui a carico di Città metropolitane e Province, da ripartire in proporzione della spesa corrente di ciascun ente al netto delle spese per servizi sociali.

Si deve ricordare che già a legislazione vigente (l. 178/2020) è previsto per il triennio 2023- 25 un taglio di 100 mln annui sui Comuni e di 50 mln. per le Città metropolitane e le province. È possibile per l'annualità 2023 non sarà applicato il taglio previsto. Pertanto, nei prossimi anni le risorse disponibili per gli enti locali diminuiranno per oltre 1,5 mld. di euro.

Ci sono dunque rilevanti questioni aperte in materia finanziaria e sociale, oltre alle nuove preoccupazioni derivanti dalla ripresa della "stagione dei tagli" che rischia di aggravarsi ulteriormente sulla base di eventuali ed improvvise declinazioni restrittive nei confronti degli enti locali degli accordi sul nuovo patto di stabilità europeo.

Esenzione IMU su immobili occupati abusivamente.

Viene introdotto un nuovo caso di esenzione IMU all'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, attraverso la lettera *g-bis* che esenta dal pagamento dell'imposta municipale propria i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia.

In particolare, la nuova disposizione è volta a stabilire che nessun tributo è dovuto in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell'immobile, per il quale sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (Art. 614, comma secondo, c.p.) e invasione di terreni e edifici (Art. 633 c.p.), ovvero per i casi in cui l'immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale.

In particolare, si prevede che per fruire del beneficio il soggetto passivo sia tenuto a comunicare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali.

Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla norma viene istituito un fondo presso il Ministero dell'interno, con una dotazione di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

Fondo MEF per compensare revisione prezzi derivante dall'aumento del costo dei materiali da costruzione per le opere pubbliche.

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzi regionali e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la dotazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2022, n. 50, è incrementata di:

- 500 milioni di euro per il 2023,
- 1 miliardo di euro per il 2024,
- 2 miliardi di euro per l'anno 2025,
- 3 miliardi di euro per l'anno 2026

- 3,5 miliardi per l'anno 2027.

Anticipazione tesoreria.

In deroga all'articolo 222 del TUEL, viene prorogato l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti (per il periodo dal 2023 al 2025), al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

Disposizioni in materia di TASI.

La norma stabilizza a regime il contributo riconosciuto ai Comuni per il ristoro del gettito tributario non più acquisibile a seguito dell'introduzione della Tariffa per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2021.

Il contributo si aggiunge a quello già previsto dalla legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre, 2018, n. 145, articolo 1, commi 892-895), per 190 milioni di euro annui dal 2019 al 2033.

Si ricorda che la Corte costituzionale, infatti, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull'articolo 1, comma 554, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, laddove prevede l'assegnazione complessiva di 110 milioni di euro da parte dello Stato a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dalla TASI, in luogo dei 625 milioni di euro originariamente individuati dall'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Pertanto, la presente norma ripristina stabilmente il contributo pari a 110 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 a favore dei comuni interessati, al fine di garantire le medesime risorse attribuite fino all'anno 2022.

L'analisi dei contenuti del DDL evidenzia alcuni temi critici, già ampiamente sollevati da ANCI, quali quelli riguardanti i vincoli sul personale e l'esigenza di garantire il soddisfacimento dell'erogazione dei servizi essenziali che potrebbero essere compromessi da riduzioni della spesa corrente.

In base ai dati pubblicati da Anci sull'andamento della spesa comunale e sulle principali grandezze che caratterizzano il comparto degli enti locali, emerge una sostanziale stabilità della spesa corrente dei Comuni che fatica a contrastare gli incrementi dei prezzi intervenuti tra il 2021 e il 2022, in ragione di una rigida struttura delle entrate.

L'incidenza della spesa comunale sul totale della spesa PA si è ridotta dall'8% al 6,5% nell'ultimo decennio, a fronte di un aumento di costi e di competenze.

L'Anci intende chiedere al Parlamento ed al Governo una più attenta riflessione, con l'obiettivo di mitigare gli effetti della manovra attualmente prospettata dal DDL Bilancio; in particolare propone:

- l'abolizione dell'accontamento obbligatorio sul 2025, con conseguente rideterminazione delle quote successive, anche alla luce di una più dettagliata analisi della spesa corrente dei Comuni da condurre nell'ambito del tavolo di confronto;
- la possibilità di utilizzare l'avanzo per la parte corrente, con particolare riguardo ai maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali (nel prossimo triennio sono previsti oltre 700 mln. di euro a regime);
- la flessibilizzazione dell'accantonamento FCDE, rendendo possibile il calcolo sui risultati della riscossione dell'ultimo anno, con effetti di più efficace incentivazione dei programmi comunali di

recupero delle entrate:

- l'abbattimento degli effetti del FAL sugli enti in dissesto
- maggiore possibilità di azionare la leva fiscale, con riferimento a situazioni oggi bloccate da norme poco chiare, come quella relativa alle tariffe del Canone unico patrimoniale.

Infine, dobbiamo segnalare le previsioni di riduzione dei contributi agli investimenti, in particolare per gli anni successivi alla conclusione del PNRR: 3,2 mld. di euro tra il 2025 e il 2029, oltre 5 mld. tra il 2030 e il 2037.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1 Le entrate

Ai sensi dell'art. 165 del TUEL e dell'art. 15 del D.Lgs n. 118/2011, le Entrate sono aggregate in titoli, tipologie e categorie, come di seguito specificato:

- Titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
- Tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto consiliare;
- Categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente.

La Giunta, contestualmente alla proposta di Bilancio, trasmette al Consiglio, ai soli fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie.

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2025-2027 sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento registrato nel corso del 2024, l'andamento storico degli esercizi precedenti, le banche dati (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026	Stanziamiento 2027
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	6.660.181,51	6.885.685,00	6.892.789,68	7.059.500,00	7.081.000,00	7.085.500,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.388.639,72	1.395.890,84	1.444.890,00	1.284.350,00	1.284.350,00	1.284.350,00
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	8.048.821,23	8.281.575,84	8.337.679,68	8.343.850,00	8.365.350,00	8.369.850,00

Per le entrate del Titolo I "Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali", si evidenzia che a partire dall'anno 2025, in forza di quanto previsto dall' art. 1 c.496- 501 della L. 231/2023 (Legge di bilancio 2024) è stato istituito il nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi che corrisponde, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, alle riduzioni delle risorse previste sul Fondo di solidarietà comunale disposte dai commi 494-495 del succitato articolo.

Pertanto la Tipologia 3 Categoria 01 "Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali" nella quale è ricompreso il Fondo di Solidarietà Comunale è ridotta delle quote del Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi relative a servizi sociali, asilo nido, trasporto e assistenza alunni con disabilità, le quali sono ricomprese nel Titolo 2 , Tipologia 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche".

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

Imposta municipale propria (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente - 2023	€ 2.641.049,10		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 2.660.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2025	2026	2027
	€ 2.670.000,00	€ 2.670.000,00	€ 2.670.000,00
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Confermate le aliquote in vigore nel 2024.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Si rinvia alla lettura della deliberazione di approvazione delle aliquote.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Si rinvia alla lettura della deliberazione di approvazione delle aliquote.		
Altre considerazioni	Si ricorda che ai sensi dell'art 1 c 776 L 197/2022 è stato stabilizzato il fondo Imu Tasi, a titolo di ristoro del		

gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della Tasi (110 milioni di euro annui da ripartire tra i comuni).

Le previsioni devono tenere conto degli effetti della sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale, che ha riscritto la disciplina IMU per l'abitazione principale. Il Supremo Organo, infatti, dopo aver rilevato il contrasto della legislazione vigente con gli art. 3, 31 e 53 della Costituzione, ha dichiarato l'illegittimità di tutte le norme IMU sull'abitazione principale, "riscrivendole" in maniera costituzionalmente orientata, sottolineando che il riferimento al nucleo familiare non può essere considerato rilevante ai fini dell'esenzione. Pertanto, anche i coniugi non legalmente separati, con residenze diverse nello stesso comune o in comuni diversi, devono poter usufruire dell'agevolazione in entrambe le abitazioni, a condizione che dimostrino che si tratta di una residenza effettiva.

Tassa sui rifiuti (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successivi provvedimenti emergenziali Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 D.Lgs. n. 116/2020		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente - 2023	€ 2.182.928,95		
Gettito previsto nell'anno precedente	€ 2.376.789,68		
Gettito previsto nel triennio	2025	2026	2027
	€ 2.445.000,00	€ 2.517.000,00	€ 2.517.000,00
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Le tariffe 2025 saranno approvate nei termini di legge.		
Altre considerazioni			
<p>Si rammenta che con delibera di ARERA n. 443/2019/R/rif è stato approvato il nuovo “Metodo Tariffario Rifiuti” (abbreviato MTR e aggiornato in MTR-2 con la delibera 363/2021/R/rif), passando da una pianificazione annuale ad una quadriennale; è previsto inoltre un aggiornamento biennale del modello, al fine di allineare anche i dati per le programmazioni 2024/2025.</p> <p>L’aggiornamento biennale del modello viene anticipato con la delibera di ARERA n. 389/2023/R/rif. che detta le linee guida generali della procedura di aggiornamento biennale, in anticipazione di quello che sarà il modello di compilazione aggiornato per il PEF.</p> <p>Il Piano economico finanziario (Pef) 2022/2025 del Comune di Aulla è stato approvato con determina n°14 del 20/04/2022 del Direttore Generale dell’Ato Toscana Nord , ente territorialmente competente.</p> <p>Successivamente con determina del Direttore Generale dell’Ato Toscana Nord n. 75 del 18/04/2024 è stato validato l’aggiornamento del Pef per il biennio 2024/2025.</p> <p>I Comuni, pertanto, avranno tempo sino al 30 aprile 2025 per approvare le tariffe TARI relative all’annualità 2025 e quindi determinare il relativo gettito in ottemperanza a quanto previsto nel Piano Finanziario 2025 aggiornato.</p> <p>Si precisa, infine, che sarà applicato al bilancio 2025 l’importo di € 77.087,21 relativo al maggior gettito per recupero dell’evasione Tari registrato nell’esercizio 2023 e confluito nel Risultato di amministrazione 2023, fondi destinati al finanziamento del PEF 2025.</p>			

Addizionale comunale all'irpef

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente - 2023	€ 1.119.533,77		
Gettito previsto nell'anno precedente	€ 1.145.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2025	2026	2027
	€ 1.165.000,00	€ 1.165.000,00	€ 1.170.000,00
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Confermate le aliquote in vigore nel 2024.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni riduzioni previsti dalla legge o dal regolamento	Si rinvia alla lettura della deliberazione di approvazione delle aliquote.		
Altre considerazioni			
<p>L'addizionale comunale IRPEF è prevista dal D.Lgs. 360/1998, in base al quale i comuni possono variare l'aliquota fino a un massimo dello 0,8 per cento, anche differenziata in funzione dei medesimi scaglioni di reddito IRPEF, nonché introdurre soglie di esenzione per particolari categorie di contribuenti.</p> <p>La bozza della Legge di bilancio 2025, in corso di approvazione, prevede la modifica delle aliquote e degli aliquote e gli scaglioni di reddito dell'IRPEF.</p> <p>Il Consiglio dell'Ente ha approvato con deliberazione n. 45 del 27/03/2010 il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, fissando l'aliquota unica dello 0,8%, con soglia di esenzione per coloro che hanno percepito un reddito personale complessivo, su base annua, non superiore a Euro 8.000,00.</p> <p>Per il 2025 non sono previste modifiche all'impianto tariffario dell'Ente, in quanto applicando un'aliquota unica non occorre conformarsi alla nuova articolazione che sarà approvata con la Legge di Bilancio 2025.</p> <p>Ai fini della previsione del gettito dell'addizionale comunale IRPEF, sulla base delle riscossioni dell'esercizio 2023, si prevede un gettito in linea con gli anni passati.</p>			

Canone unico patrimoniale e canone unico mercatale

Principali norme di riferimento	L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847		
	Si tratta di tributo di nuova istituzione, frutto dell'accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità, CIMP e diritto sulle pubbliche affissioni 8dall'esercizio 2021)		
CANONE UNICO PATRIMONIALE			
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente - 2023	€ 158.927,00		
Gettito previsto nell'anno precedente	€ 155.000,00		
Gettito previsto	2025	2026	2027
	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00
CANONE UNICO MERCATALE			
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente - 2022	€ 43.269,00		
Gettito previsto nell'anno precedente	€ 55.000,00		
Gettito previsto	2025	2026	2027
.	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00

Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione I commi 816-836 istituiscono dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade. I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.	
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Confermate le aliquote in vigore nel 2024. Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe).
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Si rinvia alla lettura della deliberazione di approvazione delle aliquote.
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Si rinvia alla lettura della deliberazione di approvazione delle aliquote.
Altre considerazioni Rispetto all'anno 2024 non sono state introdotte novità.	

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi del recupero dell'evasione tributaria

Per quanto attiene le entrate tributarie, l'Ufficio tributi gestisce direttamente l'attività di riscossione volontaria in materia di Tari, IMU, lampade votive, occupandosi attraverso i propri uffici dell'attività di front office con il contribuente e dell'attività accertativa.

Con determina del terzo settore n° 801 del 28/06/2018 è stata affidata la riscossione coattiva e non dell'Imposta della Pubblicità e delle Pubbliche affissioni alla soc. I.C.A. Imposte Comunali Affini-S.r.l.

Nel corso del 2021, con determinazione dirigenziale n.1062/2021, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 26/05/2021, è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019, alla Società I.C.A. Imposte Comunali Affini S.r.l, già concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, la gestione del Canone Unico e Mercatale introdotto dall'art. 1 comma 816 e seguenti, con decorrenza dal corrente anno 2021; è stato, inoltre, rinnovato in favore della citata società il contratto in essere relativo al servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, per ulteriori anni 3, esteso al Canone Unico e Mercatale, fissando la nuova scadenza al 31/12/2024.

Sono in corso le procedure per il nuovo affidamento della concessione del servizio di accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale e Mercatale per i prossimi esercizi.

Nel 2022, in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30/12/2021, il Comune di Aulla è diventato socio della società SPEZIA RISORSE S.P.A., con sede legale in La Spezia e ha affidato a tale società

il servizio pubblico di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali.

La previsione di Bilancio 2025-2027 delle entrate per il recupero di arretrati relativi agli anni precedenti e per l'attività accertativa di recupero per evasione delle entrate tributarie è stimata complessivamente in €750.000,00 nell'esercizio 2025, € 700.000,00 nell'esercizio 2026 e € 700.000,00 nell'esercizio 2027, come dettagliato nella seguente tabella:

Cap.		ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
15/2	Proventi recupero evasione tributaria IMU	€ 700.000,00	€ 650.000,00	€ 650.000,00
76/2	Proventi recupero evasione tributaria TARI	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	TOTALE	€ 750.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00

Fondo di solidarietà comunale

Il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai comuni, in quanto rappresenta uno strumento di perequazione delle risorse che tiene conto dei fabbisogni standard e della capacità fiscale in un'ottica di progressivo abbandono del meccanismo basato sui trasferimenti storici

Gli importi riferiti al FSC 2024 sono determinati a partire dalle somme attribuite per l'anno 2023 con il DPCM del 13 giugno 2023 e i relativi allegati. All'importo di partenza, pari a 2.372 milioni di euro, sono state applicate le variazioni di legge intervenute per il 2024. La dotazione finale FSC per l'anno 2024 è dunque pari a 7.166,5 milioni di euro.

Rispetto allo stanziamento 2024, si evidenzia che a partire dall'anno 2025, in forza di quanto previsto dall'art. 1 c.496- 501 della L. 231/2023 (Legge di bilancio 2024) è stato istituito il nuovo *"Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi"* che corrisponde, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, alle riduzioni delle risorse previste sul Fondo di solidarietà comunale disposte dai commi 494-495 del succitato articolo.

La nuova disciplina introdotta dalla Legge di bilancio 2024 ha recepito la sentenza n.71/2023, con la quale la Corte Costituzionale ha censurato la previgente disciplina del fondo di solidarietà comunale per contrasto con l'art. 119 della Costituzione.

La Corte ha ritenuto incostituzionale prevedere come sanzione per garantire l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di servizio delle risorse destinate a sociale, asili nido e trasporto studenti disabili la revoca dei contributi, che penalizza più le collettività amministrate che gli enti inadempienti.

Da qui, appunto, l'intervento della manovra, che con una complessa opera di rammendo ha dirottato le somme vincolate dal Fondo di solidarietà comunale (Titolo I delle entrate) al nuovo fondo speciale (Titolo II delle entrate).

Non è più prevista la sanzione del definanziamento, con la sola eccezione per i casi in cui gli stessi comuni certifichino l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento. In tutti gli altri casi, le somme *"restano nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie"*.

Si prevede, inoltre, che il Ministero dell'interno provveda alla nomina di un commissario che è individuato in prima battuta nel sindaco pro tempore del comune inadempiente, nominato a titolo gratuito con il compito

di provvedere all'invio della certificazione sul corretto utilizzo del fondo ovvero, in caso non sia stato raggiunto l'obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinché l'obiettivo di servizio assegnato e/o il livello essenziale di prestazione venga garantito. In caso in cui perduri l'inadempimento da parte dell'ente, il Ministero dell'interno nominerà con successivo decreto un commissario su designazione del Prefetto.

Il decreto specifica che le somme per nidi e trasporto alunni con disabilità potranno essere utilizzate fino al 2027, quelle per i servizi sociali fino al 2030.

Gli enti potranno riprogrammare anche le risorse non utilizzate negli anni precedenti (fino al 2021), che però potranno essere spese sempre e solo per le finalità ad esse assegnate. Tali somme sono conservate nella quota vincolata del risultato di amministrazione, che questo punto può essere applicato non per ritrasferirle allo Stato ma per finanziare spesa.

Nella costruzione del bilancio finanziario 2025/2027 si è, pertanto, tenuto conto del nuovo quadro normativo, eliminando gli stanziamenti relativi alle quote vincolate del Fondo di solidarietà Comunale dal titolo I e creando quelli relativi al nuovo fondo "*Speciale Equità livello Servizi*" sul titolo II delle entrate.

Allo stato attuale, in relazione al gettito del Fondo di Solidarietà Comunale 2025, il disegno di legge di Bilancio 2025 non mostra ulteriori novità rispetto all'anno in corso.

Lo stanziamento del Fondo di Solidarietà Comunale 2025 del Comune di Aulla è stato, pertanto, determinato in € 1.284.350,00 in base ai dati 2024 pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno.

Entrate da trasferimenti correnti

Sono stati previsti sulla base dell'andamento storico e/o di documentazione agli atti dell'ente.

Gli stanziamenti relativi ai trasferimenti da parte dello Stato riguardano contributi non fiscalizzati, in particolare contributi per minori introiti relativi all'addizionale irpef cedolare secca, contributi per ristoro minor gettito Imu su fattispecie esenti.

In merito al fondo IMU-Tasi, i commi 892-895 della legge di bilancio 2019 prevedono l'erogazione di un contributo "a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI" per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033.

Il contributo del Fondo IMU-TASI previsto nel bilancio 2025-2027 del Comune di Aulla è, pertanto, pari a € 124.416,00 e risulta così distinto:

- per € 45.616,00 senza vincolo di destinazione.
- per € 78.800,00 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

Altri trasferimenti correnti previsti nel bilancio 2025, riguardano prevalentemente trasferimenti regionali destinati ai settori sociale, protezione civile e istruzione.

Trasferimenti correnti	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026	Stanziamiento 2027
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	949.021,51	656.240,10	623.269,39	723.845,00	682.145,00	682.145,00
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	610,00	126.581,18	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	8.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	212.693,20	0,00	0,00	0,00
Totale	957.021,51	668.350,10	974.043,77	723.845,00	682.145,00	682.145,00

Per le entrate del Titolo II – Tip. 101 “trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche”, si evidenzia che a partire dall’anno 2025, in forza di quanto previsto dall’ art. 1 c.496- 501 della L. 231/2023 (Legge di bilancio 2024) è stato istituito il nuovo “Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi” che corrisponde, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, alle riduzioni delle risorse previste sul Fondo di solidarietà comunale disposte dai commi 494-495 del succitato articolo.

Pertanto il Fondo di Solidarietà Comunale, previsto al Tit. I – entrate tributarie – Tip.3 C. 01 “Fondi perequativi dallo Stato” è ridotto delle quote del nuovo “Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi” relative a servizi sociali, asilo nido, trasporto e assistenza alunni con disabilità, le quali sono ora ricomprese nel Titolo 2 , Tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche”.

Entrate extratributarie

Le entrate da vendita ed erogazione di servizi sono previste tenendo conto dell'andamento storico, del numero degli utenti e della modalità di erogazione dei servizi. I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere per quanto attiene canoni, locazioni e affitti.

Le sanzioni per violazione del codice della strada sono state stimate per l'esercizio 2025, in base alle attività sanzionatorie previste dal servizio di vigilanza, tenendo conto del trend storico del gettito, in € 650.000,00 di cui € 322.920,00 destinate al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In merito alla destinazione vincolata del gettito delle sanzioni del Codice della Strada 2025, si rinvia alla lettura della deliberazione della Giunta Comunale.

Nella tabella sottostante, si riepilogano le previsioni 2025-2027, confrontandole con le annualità precedenti.

Entrate extratributarie	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026	Stanziamiento 2027
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.069.856,67	1.104.197,37	1.172.451,00	1.356.655,00	1.362.655,00	1.362.655,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	562.582,84	708.473,52	729.500,00	708.500,00	708.500,00	708.500,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	1,64	4.538,99	9.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	656.177,71	508.707,41	572.030,00	528.604,88	519.685,00	474.060,00
Totale	2.288.618,86	2.325.917,29	2.483.481,00	2.597.959,88	2.595.040,00	2.549.415,00

1.2 Le spese

Le Spese sono classificate secondo criteri omogenei in:

- *Missioni*: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; sono definite in base al riparto di competenze stabilito dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, assumendo come riferimento le missioni individuate per lo Stato.
- *Programmi*: rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali definiti nell'ambito delle missioni; la denominazione del programma riflette le principali aree di intervento delle missioni di riferimento, consentendo una rappresentazione di bilancio, omogenea per tutti gli enti pubblici, che evidenzia le politiche realizzate da ciascuna amministrazione con pubbliche risorse.
- *Titoli*: all'interno dell'aggregato missione/programma le spese sono suddivise per Titoli, secondo i principali aggregati economici che le contraddistinguono. Ai fini della gestione i titoli sono ripartiti in macroaggregati i quali individuano la puntuale natura economica della spesa.

L'individuazione, infatti, del Programma/Titolo come unità di voto del Bilancio di Previsione Finanziaria - evidenzia una conseguente chiara distinzione tra "bilancio politico" e "bilancio gestionale" (PEG) - rafforza e

sostanza il contenuto della funzione di indirizzo e controllo assegnato al Consiglio Comunale concentrando il dibattito politico sulle strategie e i programmi dell'Ente.

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2025	Cassa 2025	Stanziamiento 2026	Stanziamiento 2027
TITOLO 1	Spese correnti	10.891.210,76	9.504.144,63	10.735.324,80	10.684.929,80
TITOLO 2	Spese in conto capitale	3.695.284,26	2.122.561,27	9.032.720,62	2.294.482,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	685.605,12	685.605,12	684.190,00	693.460,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	17.837.000,00	17.837.000,00	17.837.000,00	17.837.000,00
Totale		36.109.100,14	33.149.311,02	41.289.235,42	34.509.871,80

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.)
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Le previsioni 2025-2027, tengono conto dei seguenti tagli previsti dalla legge di bilancio 2024:

- il primo è previsto dal comma 850 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021: c.d. spending review informatica), successivamente sostituito dall'art. 6- ter comma 4 del D.L. 132/2023, che dispone un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
- il secondo è previsto dall'articolo 1, comma 533, della legge di bilancio 2024, per il complessivo importo di 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane.

Spending Review 2024-2025: art. 1, c.850 della legge 30 dicembre 2020, n.178 Legge di Bilancio 2021

Con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2024, sono state ripartite le quote a carico degli enti locali, pari a 100 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Si tratta della prima delle due quote di concorso alla finanza pubblica previste per gli enti locali a partire dall'annualità 2024.

Il Decreto e la nota metodologica illustrano i criteri e le modalità di riparto del taglio operato e gli allegati B e C riportano la misura del taglio prevista rispettivamente per i Comuni e le Province e Città Metropolitane. Il concorso alla finanza pubblica del Comune di AULLA, come da decreto del 29 marzo 2024, risulta essere pari a € 18.531,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025.

Spending review 2024-2028: art. 1, c. 533 della legge n. 213/2023 – Legge di Bilancio 2024

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state ripartite le quote del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n.213, pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200

milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane.

Il concorso alla finanza pubblica del Comune di AULLA risulta essere pari a € 39.391,00 per ciascuno degli esercizi dal 2024 al 2028.

Per quanto riguarda le modalità di contabilizzazione, valgono le stesse modalità utilizzate per la restituzione dei fondi Covid ricevuti in surplus: trattenuta a carico del Fondo di Solidarietà Comune, da accertarsi al lordo del taglio subito e contestuale impegno in spesa per l'importo del taglio stesso, con regolarizzazione contabile mediante emissione di mandati di pagamento versati in quietanza di entrata.

Alla data attuale non si conosce l'entità dell'ulteriore taglio previsto dal DDL del bilancio 2025; a seguito dell'approvazione della legge di bilancio 2025 si procederà alle necessarie variazioni del bilancio 2025/2027, tenuto anche conto dell'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per 56 mln., (incrementali annui dal 2025 al 2030), che permetterà di contenere il "taglio perequativo" subito da quasi 4 mila Comuni.

Nella tabella sottostante, si riporta la spesa corrente suddivisa per macroaggregato:

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026		Previsioni dell'anno 2027	
	Totale	-di cui non ricorrenti	Totale	-di cui non ricorrenti	Totale	-di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti						
Redditi da lavoro dipendente	2.448.310,00	16.600,00	2.426.910,00	0,00	2.426.910,00	0,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	163.863,46	1.400,00	162.385,00	0,00	152.685,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	5.102.117,16	63.331,00	5.093.836,00	47.075,00	5.062.386,00	37.075,00
Trasferimenti correnti	870.136,55	41.400,00	840.808,80	31.400,00	840.808,80	31.400,00
Interessi passivi	521.655,21	0,00	495.285,02	0,00	486.040,02	0,00
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00
Altre spese correnti	1.754.628,38	537.735,00	1.685.599,98	502.240,00	1.685.599,98	502.240,00
Totale TITOLO 1	10.891.210,76	660.466,00	10.735.324,80	580.715,00	10.684.929,80	570.715,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n.

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a

bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	% DI ACCANTONAMENTO		
	2024	2025	2026
PREVISIONE	100%	100%	100%
RENDICONTO (*)	100%	100%	100%

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	FCDE
15	Proventi recupero evasione IMU	SI
76	Proventi ruolo ordinario TARI	SI
76/2	Proventi recupero evasione TARI	SI
251	Proventi sanzioni codice della strada	SI
260	Proventi illuminazione votiva	SI
270	proventi mense scolastiche	SI
280	proventi trasporto scolastico	SI
290	Proventi asilo nido	SI
356	Canone unico patrimoniale	SI
357	Canone unico aree mercatali	SI

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto la media semplice; si riporta nelle tabelle sottostanti il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate.

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo.

BILANCIO 2025

Risorsa	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2025 di entrata	% a bilancio del FCDE
15	Proventi recupero evasione IMU	70,99	€ 700.000,00	€ 496.930,00
76	Proventi ruolo ordinario TARI	20,6662	€ 2.445.000,00	€ 505.288,59
76/2	Proventi recupero evasione TARI	71,61	€ 50.000,00	€ 35.805,00
251	Proventi sanzioni codice della strada	49,68	€ 650.000,00	€ 322.920,00
260	Proventi illuminazione votiva	20,9717	€ 27.000,00	€ 5.662,36
270	Proventi mense scolastiche	1,2389	€ 235.000,00	€ 2.911,42
280	Proventi trasporto scolastico	3,1898	€ 31.000,00	€ 988,84
290	Proventi asilo nido	1,4232	€ 199.000,00	€ 2.832,17
356	Canone unico patrimoniale	12,13	€ 155.000,00	€ 18.801,50
357	Canone unico aree mercatali	12,13	€ 55.000,00	€ 6.671,50
			€ 4.547.000,00	€ 1.398.811,37

BILANCIO 2026

Risorsa	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2025 di entrata	% a bilancio del FCDE
15	Proventi recupero evasione IMU	70,99	€ 650.000,00	€ 461.435,00
76	Proventi ruolo ordinario TARI	20,6662	€ 2.517.000,00	€ 520.168,25
76/2	Proventi recupero evasione TARI	71,61	€ 50.000,00	€ 35.805,00
251	Proventi sanzioni codice della strada	49,68	€ 650.000,00	€ 322.920,00
260	Proventi illuminazione votiva	20,9717	€ 27.000,00	€ 5.662,36
270	Proventi mense scolastiche	1,2389	€ 240.000,00	€ 2.973,36
280	Proventi trasporto scolastico	3,1898	€ 31.000,00	€ 988,84
290	Proventi asilo nido	1,4232	€ 199.000,00	€ 2.832,17
356	Canone unico patrimoniale	12,13	€ 155.000,00	€ 18.801,50
357	Canone unico aree mercatali	12,13	€ 55.000,00	€ 6.671,50
			€ 4.574.000,00	€ 1.378.257,98

BILANCIO 2027

Risorsa	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2026 di entrata	% a bilancio del FCDE
15	Proventi recupero evasione IMU	70,99	€ 650.000,00	€ 461.435,00
76	Proventi ruolo ordinario TARI	20,6662	€ 2.517.000,00	€ 520.168,25
76/2	Proventi recupero evasione TARI	71,61	€ 50.000,00	€ 35.805,00
251	Proventi sanzioni codice della strada	49,68	€ 650.000,00	€ 322.920,00
260	Proventi illuminazione votiva	20,9717	€ 27.000,00	€ 5.662,36
270	Proventi mense scolastiche	1,2389	€ 240.000,00	€ 2.973,36
280	Proventi trasporto scolastico	3,1898	€ 31.000,00	€ 988,84
290	Proventi asilo nido	1,4232	€ 199.000,00	€ 2.832,17
356	Canone unico patrimoniale	12,13	€ 155.000,00	€ 18.801,50
357	Canone unico aree mercatali	12,13	€ 55.000,00	€ 6.671,50
			€ 4.574.000,00	€ 1.378.257,98

Fondi di riserva

L'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 obbliga gli enti locali ad iscrivere in bilancio un fondo di riserva il cui importo varia da un minimo dello 0,30% ad un massimo del 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 ha aggiunto un nuovo comma 2-ter all'articolo 166, disponendo che per gli enti che si trovano in anticipazione di tesoreria, ovvero utilizzino in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, la quota minima del fondo è elevata allo 0,45% delle spese correnti.

Il fondo di riserva può essere utilizzato per far fronte ad esigenze straordinarie ovvero per adeguare dotazioni dei capitoli di spesa che dovessero rivelarsi insufficienti.

Il comma 2-bis dell'articolo 166, introdotto dal decreto legge n. 174/2012, impone di riservare una quota pari al 50% dello stanziamento minimo per fare fronte ad eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all'amministrazione.

Ciò comporta che già in sede di approvazione del bilancio di previsione le due quote del fondo devono essere distinte al fine di rispettare i vincoli e rendicontarne in modo più efficace e trasparente l'impiego.

L'ente alla data attuale l'ente è in anticipazione e sta utilizzando, in termini di cassa, entrate aventi specifica destinazione; pertanto trova applicazione il comma 2-ter dell'articolo 166, il quale eleva la quota minima di dotazione del fondo allo 0,45% delle spese correnti iniziali nel caso in cui si manifestino deficit di cassa tali da ricorrere agli strumenti sopra citati.

In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, Cap. 1.01.8.11.01 (PdC U.1.10.01.01.001) un fondo di riserva di €. 49.200,00 per il 2025, di €. 48.500,00 per il 2026 e di €. 48.500,00 per il 2027. Tale dotazione risulta coerente con i vincoli previsti dall'articolo 166 del Tuel, come dimostrato dal seguente prospetto.

N.D.	Descrizione	Rif. al bilancio	2025	2026	2027
A	Spese correnti iscritte nel bilancio	Titolo I	€ 10.891.210,76	€ 10.735.324,80	€ 10.684.929,80
B	Quota minima	0,45%	€ 49.010,45	€ 48.308,96	€ 48.082,18
C	Quota massima	2%	€ 217.824,22	€ 214.706,50	€ 213.698,60
D	Fondo di riserva		€ 49.200,00	€ 48.500,00	€ 48.500,00
E	<i>di cui: Quota vincolata</i>	50% di B)	€ 24.505,22	€ 24.154,48	€ 24.041,09
F	<i>Quota non vincolata</i>	D) – E)	€ 24.694,78	€ 24.345,52	€ 24.458,91

In forza di quanto disposto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000, gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali in termini di cassa, da utilizzarsi mediante deliberazioni della Giunta Comunale.

In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, un fondo di riserva di cassa complessivo di €.100.000,00 per il 2024. Tale dotazione risulta coerente con i vincoli previsti dall'articolo 166, comma 2-quater, del Tuel, come dimostrato dal seguente prospetto.

N.D.	Descrizione	Rif. al bilancio	2025
A	Spese finali (previsione di cassa)	Titolo I-II-III-IV	€ 12.312.311,02
B	Quota minima 0,20%	=====	€ 24.624,63
C	Fondo di riserva di cassa	Cap 1.01.8.11.01/2	€ 100.000,00

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio 2021, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente nel corso dell'esercizio 2023 ha rispettato il parametro relativo alla riduzione dell'ammontare

complessivo dei propri debiti commerciali ma NON ha rispettato il parametro di riduzione dei tempi di pagamento; pertanto, con deliberazione n. 17 del 22/02/2024, la Giunta Comunale ha preso atto che sulla base dei dati risultanti dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali PCC – Ragioneria Generale dello Stato, il Comune di Aulla è tenuto nell'esercizio 2024 ad effettuare l'accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali, in quanto l'indicatore di "ritardo annuale nei pagamenti" dell'esercizio 2023 risulta essere +4 giorni e pertanto non rispettato.

Con riferimento all'esercizio 2025, la Giunta Comunale, entro il mese di febbraio, dovrà verificare, sulla base dei dati definitivi al 31/12/2024 risultanti dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali PCC – Ragioneria Generale dello Stato se l'Ente è tenuto ad effettuare l'accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali.

Alla data attuale, i tempi di pagamento delle fatture commerciali registrano un ritardo di 5 giorni; pertanto in via prudenziale nel presente Bilancio 2025 è previsto un accantonamento di € 47.774,00 pari all'1% degli stanziamenti relativi alle spese destinate all'acquisto di beni e servizi al netto delle spese finanziate da entrate vincolate.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti per passività potenziali:

DESCRIZIONE	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
Indennità di fine mandato del sindaco	€ 4.492,00	€ 4.492,00	€ 4.492,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali	€ 64.350,00	€ 64.350,00	€ 64.350,00

Fondo perdite società partecipate

In merito alle perdite delle aziende, istituzioni e società partecipate, la legge 27 12 2013 n 147 (Legge di stabilità 2014) prevede che le pubbliche amministrazioni locali accantonino sui propri bilanci in un apposito fondo vincolato una somma parametrata al risultato negativo registrato dalle proprie aziende, istituzioni e società partecipate, qualora tale risultato non sia stato immediatamente ripianato; le modalità per effettuare tale accantonamento sono stabilite nei commi 550, 551 e 552.

Il comma 550 definisce l'ambito di applicazione, costituito dalle aziende speciali, dalle istituzioni e dalle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat (elenco di cui all'articolo 1, comma 3. della legge 196/2009); il comma 551 stabilisce che l'accantonamento si effettua nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio (o saldo finanziario) negativo.

In tal caso le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Tale accantonamento potrà poi essere reso disponibile qualora la perdita sia ripianata o la partecipazione dismessa o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione.

Nella sottostante tabella, sono riportati i risultati di bilancio degli esercizi 2021 e 2022 delle soc. partecipate dal Comune di Aulla:

RAGIONE SOCIALE	% PARTEC.	RISULTATO DI BILANCIO ESERCIZI	
		2022	2023
CAT S.p.A in liquidazione	0,38%	€ 145.551,00	€ n.d.
ERP SPA - Edilizia Residenziale pubblica	6,06%	€ 7.815,00	€ 13.393,00
GAIA S.P.A	0,092%	€ 1.132.224,00	€ 510.183,00
PALLERONE 2000 Srl dichiarata fallita	10,00%	-----	-----
RETI AMBIENTE S.P.A.	0,004%	€ 240.268,00	€ 21.751,00
TERME DI EQUI S.P.A. dichiarata fallita	0,63%	-----	-----
SPEZIA RISORSE SPA	1,00%	€ 215.854,00	€ 222.94100

Ai sensi dell'art. 92 della Legge Fallimentare il Tribunale di Massa, con sentenza n°47 depositata in cancelleria il 30/09/2019, ha dichiarato il fallimento della società Pallerone 2000.

Con sentenza n°31 del 25/09/2018, il tribunale di Massa ha dichiarato il fallimento della società Terme di Equi Spa in liquidazione e concordato preventivo.

In merito alla soc. Terme di Equi Spa e Pallerone 2000 Srl, si rileva che non si è proceduto ad accantonare alcuna somma nel bilancio 2024, ai sensi del comma 551 della legge di stabilità 2014, in quanto le società sono state dichiarate fallite.

In merito alle soc. CAT Spa in liquidazione, ERP Spa, GAIA Spa, Spezia Risorse Spa e Reti Ambiente Spa, non si è proceduto a nessun accantonamento in quanto presentano un risultato d'esercizio positivo.

Il Comune di Aulla detiene, inoltre, le seguenti partecipazioni indirette per il tramite di RetiAmbiente Spa

(quota di partecipazione 0,004%):

1. AAMP Spa
2. Ascit Spa
3. Lunigiana Ambiente Srl
4. Ersu Spa
5. Esa Spa
6. Geofor Spa
7. Rea Spa
8. Sea Ambiente Spa

In merito alla soc. Base Srl, dal 28 novembre 2022 è avvenuta la trasformazione della citata società in Lunigiana Ambiente srl.

Lunigiana Ambiente srl, con sede legale nel Comune di Mulazzo, è la Società Operativa Locale del Gruppo Retiambiente che si occupa della gestione dei rifiuti urbani nel territorio lunigianese.

Nella sottostante tabella si riportano le risultanze dei bilanci dell'esercizio 2023 delle società indirettamente partecipate dal Comune di Aulla per il tramite di RetiAmbiente Spa:

	UTILE/PERDITA 2023
1. AAMP Spa	€ 131.270,00
2. Ascit Spa	€ 47.281,00
3 Lunigiana Ambiente Srl	-€ 59.980,00
4. Ersu Spa	€ 249.648,00
5. Esa Spa	€ 46.577,00
6. Geofor Spa	€ 18.656,00

7. Rea Spa	-€ 1.977.400,00
8. Sea Ambiente Spa	€ 392.271,00

A seguito dell'approvazione dei bilanci dell'esercizio 2023 delle citate società e considerata la quota di partecipazione detenuta in RetiAmbiente Spa (0,004%), si da atto che si è proceduto ad accantonare la somma complessiva di € 172,00 in sede di approvazione del bilancio 2023.

Fondo rischi contenzioso

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede che annualmente gli enti accantonino in bilancio un fondo rischi contenzioso sulla base del contenzioso sorto nell'esercizio precedente.

Il contenzioso per il quale sussiste l'obbligo di accantonamento è quello per il quale vi è una *“significativa probabilità di soccombenza”*.

Nel bilancio finanziario 2025/2027 non si procede a nessun ulteriore accantonamento, ritenendo congruo quanto stanziato nel rendiconto 2023.

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE - Descrizione capitolo entrata	Stanziamento 2025
Attività di accertamento contrasto evasione e elusione imu	700.000,00
Tari - entrate a seguito attività di accertamento verifica e controllo	50.000,00
Rimborso spese per consultazioni elettorali 2025	41.700,00
Proventi concessioni loculi e tombe (Non ricorrenti)	25.000,00
Sanzioni amministrative da famiglie settore edilizia	45.000,00
	861.700,00

USCITE – Descrizione capitolo uscita	Stanziamento 2025
Organizzazione eventi e manifestazioni istituzionali	1.575,00
Rappresentanza, organizzazione eventi, e servizi att. Culturali	25.000,00
Interventi di manutenzione ordinaria settore commercio	10.000,00
Prestazione di servizi per organi istituzionali	8.056,00
Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
Spese per consultazioni elettorali 2025	41.700,00
Contributi a istituti scolastici	3.200,00
Trasferimenti correnti a società sportive	6.200,00
Contributi vari ad associazioni	5.000,00
Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private (serv.prot.civil	17.000,00
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione evasione imu	496.930,00
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione evasione tari	35.805,00
Oneri straordinari della gestione corrente	5.000
	660.466,00

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2023 si è chiuso con un risultato di amministrazione di € 14.709.941,67 così composto:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023 (A)	€ 14.709.941,67
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023	9.017.908,21
Fondo perdite società partecipate	172,00
Fondo contenzioso	385.351,04
Altri accantonamenti	240.651,52
Totale parte accantonata (B)	9.643.908,77
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	537.279,07
Vincoli derivanti da trasferimenti	5.259.566,83
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	22.414,56
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	940.949,84
Totale parte vincolata (C)	6.760.210,30
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	261.707,60
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	- 1.955.885,00

Il disavanzo registrato nel rendiconto 2023 di € 1.955.885,00 risulta così suddiviso:

- per € 1.621.370,65 disavanzo da riaccertamento straordinario, quota ripianata a carico del bilancio 2022 € 87.771,04;
- per € 334.514,35 disavanzo emerso dal passaggio dal “metodo semplificato” al “metodo ordinario” da ripianare a partire dall'esercizio 2021, con le modalità prevista dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/6/2020, quota ripianata a carico del bilancio 2022 € 27.876,20.

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio 2024 e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2024 ammonta a € 15.444.788,12, con un disavanzo rilevato al 31/12/2024 di € -1.824.256,82 come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*

- d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti."*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) stabilisce le procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- ➔ il § 9.7.1, attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- ➔ il § 9.7.2, attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;
- ➔ il § 9.7.3, attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto;
- ➔ la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);
- ➔ i prospetti a.1, a.2 e a.3 devono essere compilati a partire dal bilancio 2021-2023. Resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto) se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2025 *prevede* l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, come riportato e dettagliato nell'allegato "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto", per l'importo complessivo di € 78.814,96, destinato a spesa corrente di cui:

- € 77.087,21 relativo alle entrate derivanti dall'attività di recupero dell'evasione della TARI e sanzioni per abbandono rifiuti vincolate all'abbattimento dei costi gestione e smaltimento rifiuti 2025.
- € 1.727,75 relativo alle somme da restituire per ristori specifici di spesa dei fondi Covid non utilizzati al 31 dicembre 2022 ex Decreto Interministeriale 19 giugno 2024.

In merito alla restituzione dei fondi Covid non utilizzati, si evidenzia che nell'allegato a/2, sulla base delle risultanze di cui al Decreto Interministeriale 19 giugno 2024, tra le risorse vincolate del risultato di amministrazione presunto es. 2024, tra i *"Vincoli derivanti da Legge e principi contabili"* è ricompreso:

- nella colonna "Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024", l'importo di € 6.911,00 relativo al residuo delle risorse ricevute in eccesso relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 che devono essere acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, pari al totale iscritto nella 4° colonna dell'Allegato C del succitato Decreto, già confluito nel risultato di amministrazione es. 2023, decurtata della quota annua già applicata e riversata nell'esercizio 2024;
- nella colonna "Risorse vincolate presunte al 31/12/2024" l'importo di €. 1.727,75 relativo alla quota riferita all'anno 2025 delle suddette risorse ricevute in eccesso, pari all'importo iscritto nella 5° colonna dell'Allegato C del succitato Decreto, quale quota applicata alla prima annualità del bilancio di previsione 2025/2027 (parte Spesa, Missione 1 Programma 03, Titolo 1, conto finanziario U.1.04.01.01.001).

Modalità ripiano disavanzo.

Il principio contabile 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 al § 9.11.71 dispone:

"L'articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."

Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione."

Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle seguenti tabelle:

Composizione del disavanzo presunto					
ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO	alla data di riferimento del rendiconto del penultimo es. precedente (a)	disavanzo presunto 2024(b)	disavanzo ripianato nel precedente es. 2024 (c)=a-b	quota del disavanzo da ripianare nell'es.precedente 2024 (d)	ripianto disavanzo non effettuato nell'es.precedente (e)= d-c
Disavanzo al 31.12.2015 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera.....			€ 0,00		0
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	€ 1.621.370,65	€1.517.618,67	€103.751,98	€ 80.542,00	0
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera n. 22/2020.	€ 334.514,35	€ 306.638,15	€27.876,20	€ 27.876,20	0
TOTALE	€ 1.955.885,00	€1.824.256,82	€131.628,18	€ 108.418,20	0

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO 2024	COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO			
		esercizio N	esercizio N+1	esercizio N+2	esercizi successivi
Disavanzo al 31.12.15					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	€1.517.618,67	€ 80.542,00	€ 80.542,00	€ 80.542,00	€ 1.275.992,68
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare con piano di rientra approvato con delibera C.C.n. 22 del 29/6/2020.	€ 306.638,15	€ 27.876,20	€ 27.876,20	€ 27.876,20	€ 223.009,55
TOTALE	€1.824.256,82	€ 108.418,20	€ 108.418,20	€ 108.418,20	€ 1.499.002,23

3.Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2025-2027 sono previsti investimenti così suddivisi:

Tipologia	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
Programma triennale OO.PP	2.054.973,15	8.868.118,62*	1.979.880,00
Altre spese in conto capitale	752.572,49	164.602,00	314.602,00
TOTALE SPESE TIT. II – III	2.807.545,64	9.032.720,62	2.294.482,00
di cui FPV USCITA esercizi successivi (Piano OO.PP)	887.738,62		0
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	3.695.284,26	9.032.720,62	2.294.482,00
<i>di cui Tit. 2.04.06</i>			
Tit. 2.04.06	3.695.284,26	9.032.720,62	2.294.482,00

*al netto di € 24.702,00 già impegnato nell'esercizio 2023 (spese tecniche).

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
Alienazioni	120.285,00	0	0
Contributi da altre Amministrazioni Pubbliche	2.314.658,64	7.830.380,00	1.979.880,00
Proventi permessi di costruire e assimilati	228.000,00	170.000,00	170.000,00
Altre entrate Tit. IV e V	0	0	0
Avanzo di amministrazione	0	0	0
Entrate correnti vincolate a investimenti	144.602,00	144.602,00	144.602,00
FPV di entrata parte capitale	887.738,62	0,00	0,00
Entrate re-imputate da esercizi precedenti a finanziamento investimenti	0,00	887.738,62	0,00
TOTALE ENTRATE TIT. IV – V	3.695.284,26	9.032.720,62	2.294.482,00
+ MUTUI TIT. VI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.695.284,26	9.032.720,62	2.294.482,00

In merito alle entrate correnti vincolate e destinate agli investimenti dell'importo complessivo di € 144.602,00 per ciascuna annualità del bilancio 2025/2027, si tratta nello specifico di:

➔ entrate da trasferimenti correnti– Fondo IMU-TASI:

- € 78.800,00 Anno 2025
- € 78.800,00 Anno 2026
- € 78.800,00 Anno 2027

➔ entrate extratributarie – proventi da cave:

- € 31.200,00 Anno 2025
- € 31.200,00 Anno 2026
- € 31.200,00 Anno 2027

➔ entrate da sanzioni del codice della strada:

- € 34.602,00 Anno 2025
- € 34.602,00 Anno 2026
- € 34.602,00 Anno 2027

4. Interventi per investimenti di importo inferiore a € 150.000,00.

Si riportano di seguito i principali interventi per investimenti e per spese in conto capitale previsti nel bilancio 2025:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E BENI PUBBLICI	33.800,00
RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA IN ALBIANO MAGRA "BOMBARDA"	138.838,99
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	40.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	25.000,00
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI FINANZIATI DA ATTIVITA' ESTRATTIVE CAVA MONTEPORRO	31.200,00
PROGRAMMA DI FORNITURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA	10.854,00
INTERVENTO RIPRISTINO CIGLIO PONTICELLO IN LOC. STADANO	70.000,00
PAVIMENTAZIONE E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE STRADA COMUNALE VIA DEL GROppo ALBIANO MAGRA	89.457,13
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERI COMUNALI	40.285,00
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRADE COM.LI, PARCHEGGI PUBBLICI E ALTRE INFRASTRUTTURE STRADALI	30.153,00
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO INCROCIO TRA VIA DON CORSINI E VIA MARZABOTTO IN ALBIANO MAGRA	100.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE	100.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E BENI PUBBLICI RIQUALIFICAZIONE LAVATOIO PUBBLICO ALBIANO MAGRA	42.984,37
	752.572,49

5. Interventi finanziati da mutui.

Nel bilancio di previsione 2025-2027, NON è prevista l'assunzione di nuovi mutui.

La verifica del rispetto del limite di indebitamento è riportata nella sottostante tabella:

	2025	2026	2027
Entrate correnti penultimo anno (2021)	€ 11.275.843,23	€ 11.275.843,23	€ 11.275.843,23
Limite percentuale come previsto dalla legge	10%	10%	10%
Limite quota interessi mutui	€ 1.127.584,32	€ 1.127.584,32	€ 1.127.584,32
Quote interessi per mutui precedentemente contratti + Quota interessi mutui in corso di assunzione	€ 512.655,21	€ 486.285,02	€ 477.040,02
Verifica del rispetto del limite di indebitamento	4,55%	4,31%	4,23%

Si precisa che le economie derivanti dalla minore spesa sostenuta dall'Ente a seguito delle operazioni di rinegoziazione, di norma possono essere impiegate per spese in conto capitale e non per spese correnti.

Una "temporanea eccezione" a questa regola è stata disposta dall'art.7, comma 2, del D.L. n.78/2015, convertito in Legge n.125/2015, da ultimo modificato dall'art. 17-ter del decreto legge "Omnibus" (decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 7 ottobre 2024, n. 143) che prevede che le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione fino a tutto il 2027.

6. Entrate da proventi delle concessioni edilizie.

Per quanto riguarda i proventi delle concessioni edilizie, a seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio della legge 11 dicembre 2016, n. 232 cambiano le regole d'impiego degli oneri di urbanizzazione.

Il comma 460 della citata legge, ha modificato, appunto dal 1 gennaio 2018, la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal DPR n. 380/2001 "Testo Unico Edilizia" devolvendoli esclusivamente e senza vincoli temporali all'urbanizzazione e alla manutenzione del territorio.

L'articolo 1, comma 461, della citata Legge n. 232/2016, conseguentemente, ha previsto l'abrogazione a decorrere sempre dal 1° gennaio 2018 dell'art. 2, comma 8 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, più volte prorogato negli anni, che consentiva l'utilizzo dei proventi per il finanziamento di spese correnti.

La normativa vigente, pertanto, destina i proventi edilizi a:

- a) Realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- b) Risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- c) Interventi di riuso e di rigenerazione;
- d) Interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- e) Acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- f) Interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- g) Interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- h) Spese di progettazione per opere pubbliche.

Nel bilancio di previsione 2025-2027, i proventi delle concessioni edilizie sono stati destinati:

Annualità 2025 stanziamento di entrata € 300.000,00 di cui:

- € 228.000,00 per interventi previsti al Titolo II "Spese in conto capitale" di manutenzione straordinaria edifici e beni pubblici, scuole e per rimborso/restituzione oneri non dovuti;
- € 72.000,00 al finanziamento della manutenzione ordinaria degli edifici pubblici, delle scuole, degli impianti sportivi, del verde e dei cimiteri e per spese di progettazione previsti al Titolo I "Spese correnti".

Annualità 2026 stanziamento di entrata € 200.000,00 di cui:

- € 170.000,00 per interventi previsti al Titolo II "Spese in conto capitale" di manutenzione straordinaria edifici e beni pubblici, scuole e per rimborso/restituzione oneri non dovuti;
- € 30.000,00 al finanziamento della manutenzione ordinaria degli edifici pubblici, delle scuole, degli impianti sportivi, del verde e dei cimiteri e per spese di progettazione previsti al Titolo I "Spese correnti".

Annualità 2027 stanziamento di entrata € 200.000,00 di cui :

- € 170.000,00 per interventi previsti al Titolo II "Spese in conto capitale" di manutenzione straordinaria edifici e beni pubblici, scuole e per rimborso/restituzione oneri non dovuti;
- € 30.000,00 al finanziamento della manutenzione ordinaria degli edifici pubblici, delle scuole, degli impianti sportivi, del verde e dei cimiteri e per spese di progettazione previsti al Titolo I "Spese correnti".

7. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

8. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

9. Elenco dei propri enti e organismi strumentali.

Revisione straordinaria delle partecipazioni

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *"processo di razionalizzazione"* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*.

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Aulla, con atto del Consiglio comunale n. 02 del 28/03/2015 approvava il *"Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In base all'articolo 24, comma 1, del nuovo Testo Unico delle Società partecipate, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, effettuata dal Comune di Aulla con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 23/3/2017 e n. 38 del 30/09/2017, è stato comunicato al MEF entro i termini di legge e con le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

La ricognizione straordinaria, operata con deliberazione C.C. n. 38 del 30/9/2017, ha evidenziato il mantenimento di tre società senza nessun intervento di razionalizzazione (GAIA Spa – ERP Spa - Reti Ambiente Spa), mentre per le altre società il Consiglio Comunale ha deliberato le seguenti azioni di

razionalizzazione:

- Cessione/alienazione quote: EAMS srl – Pallerone 2000 Srl
- Liquidazione: Cat Spa – Lunigiana acque Spa – Terme di Equi Spa

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Con deliberazione n.41 del 29/12/2022, il Consiglio Comunale ha approvato la "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (art.20 co.1 e s.s. D.Lgs.175/2016 -T.U.S.P" al 31/12/2021.

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n °38 del 30/09/2017 e successivamente modificata con delibera n°53 del 22/12/2018 e con delibera n° 62 del 30/12/2019 e confermato con delibere 51/2020, 47/2021 e n. 41/2022, questo Comune ha provveduto ad attivare e proseguire, le attività necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

A seguito della ricognizione effettuata nel corso del 2023, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/12/2023, non si è reso necessario procedere con *l'adozione di* un nuovo piano di razionalizzazione.

Il Piano di razionalizzazione prevede, dunque, quanto segue:

Modalità di attuazione	Denominazione società	Tempi di attuazione
Liquidazione	Cat società per azioni	31/12/2024

Per quanto riguarda altresì le altre partecipazioni societarie possedute, non risultano ulteriori elementi significativi da evidenziare e si conferma quindi il loro mantenimento.

I tempi delle azioni conseguenti rispetto al nuovo piano di razionalizzazione, sono stati desunti dalle indicazioni dei liquidatori e serviranno per espletare le diverse fasi del processo liquidatorio.

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.

Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

RAGIONE SOCIALE	SITO INTERNET DELLA SOCIETA'	INDIRIZZO INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEI BILANCI
CAT S.p.A in liquidazione	-----	I bilanci della soc.CAT SpA, in liquidazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Aulla all'indirizzo: http://www.comune.aulla.ms.it/index.php/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/cat/
ERP SPA - Edilizia Residenziale pubblica	http://erp.ms.it	I bilanci della soc.ERP SpA, sono pubblicati al seguente indirizzo internet: https://erp-ms.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bilanci.html
GAIA S.P.A	http://www.gaia-spa.it/	I bilanci della soc.GAIA SpA, sono pubblicati al seguente indirizzo internet: https://www.gaia-spa.it/index.php/bilanci
PALLERONE 2000 Srl	-----	La società è stata dichiarata fallita con sentenza n. 47 del 30/09/2019 del Tribunale di Massa.
RETI AMBIENTE S.P.A.	-----	I bilanci della soc.Reti Ambiente SPA sono pubblicati al seguente indirizzo internet: https://retiambiente.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bilanci.html
TERME DI EQUI S.P.A.	http://www.termediqui.it/pages/terme_equi	I bilanci della soc.Terme di Equi SpA, dichiarata fallita, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Aulla all'indirizzo: http://www.comune.aulla.ms.it/index.php/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/terme-equi-s-p-a/
UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA	http://unionedicomunimontanalunigiana.it/	I bilanci dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana sono pubblicati al seguente indirizzo internet: http://unionedicomunimontanalunigiana.it/operazione-trasparenza-valutazione-e-merito/bilanci/bilancio-e-conto-consuntivo/
Comunità di Ambito "ATO TOSCANA COSTA"	http://www.atotoscanacosta.it/	I bilanci della Comunità di Ambito "ATO TOSCANA COSTA" sono pubblicati al seguente indirizzo internet: https://atotoscanacosta.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza
Autorità di Ambito n° 1 - Toscana Nord	http://www.autoritaidrica.toscana.it/	I bilanci dell'Autorità di Ambito n.1 – Toscana Nord sono pubblicati al seguente indirizzo internet: https://autoritaidricatoscana.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/menu-trasparenza
Società della Salute Lunigiana - SdS	http://www.sdslunigiana.it/	I bilanci del consorzio pubblico SdS Lunigiana sono pubblicati al seguente indirizzo internet: http://www.sdslunigiana.it
Spezia Risorse Spa	http://www.speziarisorse.it/amministrazione-trasparente/bilanci/	I bilanci della soc.Spezia Risorse SpA, sono pubblicati al seguente indirizzo internet: http://www.speziarisorse.it/amministrazione-trasparente/bilanci/

10. Saldo di finanza pubblica

I commi dall' 819 all' 826 della legge di bilancio 2019, sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio.

Dall'esercizio 2019, dunque, coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

Gli enti, infatti, si considerano *“in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”*, desunto *“dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”*, allegato 10 al d.lgs. 118/2011.

Ricordiamo che, secondo la Commissione Arconet e la circolare n. 5/2020 della Ragioneria generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

L'art. 104 del disegno di legge di bilancio 2025, al comma 2, rafforza l'obbligo per gli enti locali di conseguire gli equilibri di bilancio previsti dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). Per cui diventa pienamente e non più solo tendenzialmente obbligatorio realizzare un saldo non negativo. Entro il 30 giugno di ciascun esercizio, dal 2026 al 2030, con decreto del Mef sarà verificato, sulla base dei rendiconti trasmessi alla Bdap, il rispetto a livello di comparto degli enti territoriali dell'equilibrio di bilancio e dell'accantonamento obbligatorio.

In caso di mancato rispetto dei due obiettivi, come somma algebrica del saldo negativo e dei mancati accantonamenti, gli enti inadempienti avranno 30 giorni per iscrivere nel bilancio in corso un accantonamento pari all'importo non raggiunto.

11. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Il Bilancio 2025 viene redatto in una complessa situazione economica; i miglioramenti sul versante della capacità di spesa per investimenti dovuti al PNRR, non compensano l'ulteriore stretta di parte corrente che i Comuni stanno fronteggiando a causa dell'incremento dei costi delle materie prime, dopo aver contribuito in modo straordinario al risanamento dei conti pubblici nel recente passato.

E' evidente che la rigidità strutturale di bilancio (soprattutto rigidità di spesa corrente) avrà un impatto maggiore nei prossimi esercizi se il legislatore:

- non consentirà una maggiore gradualità nella misura degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità.
- non consentirà agli enti locali di utilizzare senza vincolo di destinazione i risparmi in linea capitale derivanti dalle operazioni di rinegoziazione dei mutui, possibilità concessa fino al 2027;
- non eliminerà l'attuale vincolo di destinazione del fondo IMU-TASI.
- non eliminerà i tagli prevista dalla legge di bilancio 2024 e non abolirà l'accontamento obbligatorio previsto dal dll del bilancio 2025.